

Marsica n.1 - Lotto 4° - scala A - piano rialzato - int.2 o-


 Dep. Prof. Edw. Louis Romano
 NOTARIO

Registrato in Brindisi il 1-2-2001 al n. 75/2/V
Esatte L. 250.000 (duecentocinquante mila)
di cui L. = per INVIM e L. =

Notario B. R. Cafaro

originariamente assegnato al defunto suo coniuge Siciliano Arcangelo; _____

- che l'assegnataria ha presentato all'I.A.C.P. di Brindisi domanda per il trasferimento dell'alloggio predetto in suo favore, ai sensi della L.24.12.1993 n.560; _____

Tutto ciò premesso, _____

_____ SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE _____

ART.1 - L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROVINCIA DI BRINDISI, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente chiamato "Istituto", ai sensi della L.24.12.1993 n.560, vende e trasferisce in proprietà alla signora BIANCO MARIA, come sopra generalizzata, che accetta ed acquista, il seguente immobile: _____

APPARTAMENTINO, di vecchia costruzione, sito in Brindisi e nel fabbricato ubicato alla via Marsica n.1 - lotto 4° - scala A, piano rialzato, interno 2 (due), composto da due vani ed accessori, confinante con: vano scala condominiale, alloggio interno uno ed alloggio interno tre, salvo altri. _____

E' censito nel N.C.E.U. di Brindisi alla partita 2232 foglio 54 mappale N.799 sub.2 via Sicilia n.1 P.T categoria A/4 classe 3° vani 3,50 RCL.472.500 in testa all'Istituto. _____

ART.2 - L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione di ogni garanzia per

vizi occulti. _____

L'Istituto non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici, qualora non fossero o non risultassero conformi a prescrizioni legali. _____

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere mutata per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del presente atto. _____

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge. _____

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso l'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 c.c.

ART.3 - Il prezzo, determinato ai sensi della Legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in complessive L. 34.020.000 (Lire trentaquattromilioniventimila), oltre l'IVA nell'aliquota vigente, è stato interamente pagato dall'acquirente all'Istituto alienante, giusta fattura n.187/2000, rilasciata il 6.12.2000. _____

L'Istituto, in persona del suo legale rappresentante, nel dare atto di quanto sopra, rilascia all'acquirente ampia e definitiva quietanza liberatoria a saldo. _____

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè potrà esserne modificata la sua destinazione d'uso. _____

Decorso il termine suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. --

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la prescritta autorizzazione comunale (art. 26 della Legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART. 5 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico. -----

ART. 6 - Premesso che la gestione dei servizi comuni è stata già demandata agli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi il condominio, che amministrerà l'intero edificio. -----

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare.

re posseduta. -----

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari. -----

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare, senza indugio, l'amministratore del condominio. ---

Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e, per esso, verso l'amministratore; questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere all'Istituto quanto dovuto dagli assegnatari morosi. -----

ART.7 - Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.4 della L.4.1.1968 n.15 dichiara: ---

- con riferimento all'art.17 della L.28.2.1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto a sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai



fini della disciplina urbanistica; _____

- che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a questo atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto. _____

Ai sensi della stessa Legge la parte acquirente dichiara di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica. _____

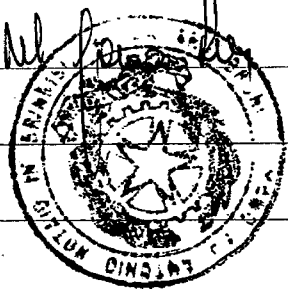
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto. _____

ART.8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 560/93, alle altre norme in materia di edilizia residenziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili. _____

BIANCO MARIA conferma la sua qualità di vedova non separata dell'originario assegnatario. _____

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto: l'acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato, ove l'Istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale; l'Istituto nella propria sede. _____

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il foro di Brindisi. _____





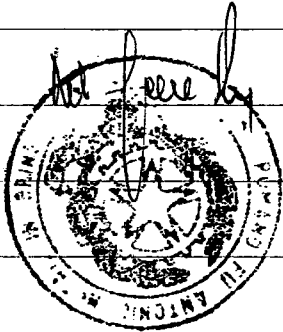
ART.9 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della parte acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA dichiara: di avere residenza nel Comune di Brindisi; di non essere titolare, esclusiva o in comunione legale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del Comune predetto; di voler destinare l'immobile acquistato a sua abitazione principale; di non aver usufruito prima d'ora delle agevolazioni richieste. -----

Il legale rappresentante dell'Istituto dichiara che il presente atto non è soggetto ad INVIM ai sensi dell'art.1 comma 22 della Legge 560/93. -----

ART.10 - Questo atto rimarrà depositato nei rogiti del Notaio che autenticerà le firme dei contraenti; il medesimo Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione del presente contratto. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore della parte acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero al nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----



Atto Breve
Unico
Bruno Maria

Repertorio n. 50582

Raccolta n. 3155

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in
Brindisi, con studio alla via G. Bruno n. 24, ed iscritto al Col-
legio Notarile del Distretto di Brindisi; -----

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia dei Componenti, di comune accordo tra loro
e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) LONGO ANTONIO, ingegnere, nato in Francavilla Fontana l'8
giugno 1937 e domiciliato, per la carica, in Brindisi e presso
la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia
di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di
 Coordinatore Generale dell'Istituto medesimo; -----

2) PANETTELLA ANTONIO, impiegato, nato in Mesagne (BR) il 28
giugno 1951 e domiciliato, per la carica, in Brindisi presso la
sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di
Brindisi, alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-
sentante del medesimo, a quanto sopra autorizzato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo N.

9287 in data 26.7.2000, munita di presa d'atto del CO.RE.CO di

Bari n.2591 in data 7.9.2000, che, in copia autentica, è stata

allegata alla scrittura che precede sotto la lettera "A"; ---

3) BIANCO MARIA, casalinga, nata in Ostuni il 1° novembre 1945

e residente in Brindisi alla via Marsica n.1; -----

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno appo-

sto in mia presenza le loro firme in calce alla scrittura che

precede e nel margine dei fogli intermedi, come per legge. ---

Il legale rappresentante dell'Istituto alienante e l'acqui-

rente, da me Notaio ammoniti circa le responsabilità cui si è

soggetti in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, ai sen-

si dell'art.4 della Legge 4.1.1968 n.15 e sotto la loro per-

sonale responsabilità, hanno reso le dichiarazioni riportate

rispettivamente nei primi due comma e nell'ultimo comma del-

l'art.7 del sopra scritto contratto ed hanno sottoscritto le

medesime in mia presenza. -----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in

deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia

autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla

facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto. ---

Brindisi li trenta gennaio duemilauno -----



000171

→ 92

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Prot. N° 180

Refeloro N. 50582
Ricevile N. 3755

Allegato

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N° 7

DELIBERAZIONE N° 9287



OGGETTO : LEGGE 24.12.1993, N. 560 - ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. NEI
COMUNI DI: BRINDISI - FASANO - OSTUNI.

jug

L'anno DUEMILA, il giorno VENTISEI del mese
di LUGLIO alle ore 10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze
dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n°27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

		Presente	Assente
1) Rag. Antonio PANETTELLA	-Presidente	...SI...	
2) Sig. Pasquale GALLONE	-V. Presidente	...SI...	
3) Dr. Cosimo MATULLI	- "	...SI...	...SI...
4) S.ra Maddalena ARMENTANI	- "	...SI...	...SI...
5) Dott. Mario SCODITTI	- "	...SI...	...SI...
6) Dott. Nicola CARPARELLI	- "	...SI...	...SI...
7) Sig. Armando LEO	- "	...SI...	...SI...
8) Sig. Cosimo LEONE	- "	...SI...	...SI...
9)	- "	...SI...	...SI...
COLLEGIO SINDACALE			
10) Dr. Domenico CATANZARO	-Presidente	...SI...	
11) D.ssa Loredana GISMONDI	-Sindaco Rev.	...SI...	
12) Rag. Fortunato ORLANDO	-Sindaco Rev.	...SI...	...SI...

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di
Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Consiglio passa alla trattazione dell'Ordine
del Giorno trasmesso in data 20.07.2000 N° di prot. 165

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N. 2591 li, 07.09.2000

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta

del 07.09.2000 pronuncia:

"PRENDE ATTO"

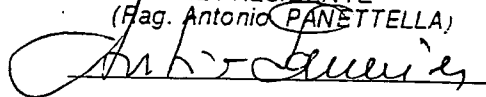
IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Rag. Filippo CENTONZE)

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

(Rag. Antonio PANETTELLA)



IL SEGRETARIO

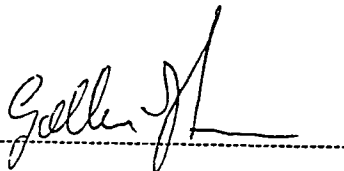
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

F.to

I COMPONENTI

(Pasquale

GALLONE)

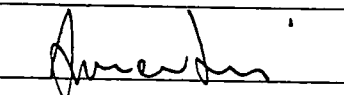


(Cosimo

MATULLI)

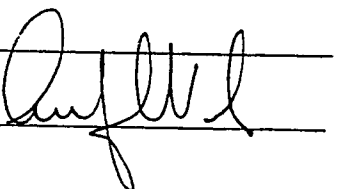
(Maddalena

ARMENTANI)



(Mario

SCODITTI)



(Nicola

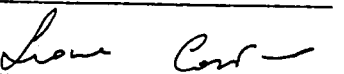
CARPARELLI)

(Armando

LEO)

(Cosimo

LEONE)



Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 24 - 07 - 2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

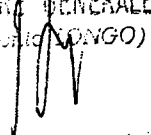
F.to

Per copia conforme

In data 13-12-2000

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)





D E L I B E R A

- = DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di: BRINDISI - FASANO - OSTUNI -
in favore dei richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o familiari conviventi, di cui agli allegati elenchi "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita secondo i rispettivi schemi approvati con deliberazioni n. 8245 in data 4.7.94 e n. 8362 in data 3.4.1995, dando mandato ai competenti Uffici dell'Istituto di provvedere a quanto ancora occorrente per il perfezionamento dei relativi atti;
- = DI DARE ATTO, come di fatto dà atto, che le somme rivenienti dalla alienazione degli alloggi di cui alla presente deliberazione saranno destinate come previsto dalla legge 560/93.
- = DI RENDERE, come di fatto rende, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- IL TUTTO è subordinato alla preliminare estinzione da parte degli assegnatari di ogni loro pendenza debitoria nei confronti dell'Istituto, come da dichiarazione resa dall'Ufficio responsabile.

000173

ALLEGATO " B "

Familiare convivente	Comune	Lotto o Cant.	Via - Largo - Piazza - Corte -	VALUTAZIONE U.T.E.	pagamento contanti			pagamento rateale			
					Valore alloggio determinato sulla base della rendita catastale x 100	ve tu sta %	ri du zio ne %	PREZZO DEFINITIVO DI CESSIO NE	Valore alloggio determinato sulla base della rendita catastale x 100	ri du zio ne %	PREZZO DEFINITIVO DI CESSIO NE
VIL BELLO IETRO	BRINDISI	31°	Apulia sc. F - p.R - int.2		69.000.000	20	10	49.680.000	69.000.000	20	55.200.000
PAMPANELLA	FASANO	9°	Giardinelli sc. B - p.R - int.1		29.150.000	20	10	20.988.000	29.150.000	20	23.320.000

ALLEGATO "A "

Assegnatario	Comune	Lotto o Cant.	Via - Largo - Piazza - Corte -	VALUTAZIONE U.T.E.	pagamento contanti			pagamento rateale			
					Valore alloggio determini to sulla base della rendita catastale x 100	ve tu st à %	ri du zi o ne %	PREZZO DEFINITI VO DI CESSIONE	Valore alloggio determini to sulla base della rendita catastale x 100	ri du zi o ne %	PREZZO DEFINITI VO DI CESSIONE
FUMAROLA Anna e Bruno	FASANO	9°	Giardinelli sc. A - p. 2 - int.6		37.100.000	20	10	26.712.000	37.100.000	20	29.680.000
PUGLIESE Vito	FASANO	17°	Giardinelli sc.Un - p.2 - int.9		40.300.000	20	10	29.016.000	40.300.000	20	32.240.000
MUSA Clemente	FASANO	10°	Giardinelli sc. D - p. 1 - int. 4		31.800.000	20	10	22.896.000	31.800.000	20	25.440.000
DURANTE Cosimo	BRINDISI	4°	Marsica sc. C - p. R - int. 2		47.250.000	20	10	34.020.000	47.250.000	20	37.800.000
BIANCO Maria	BRINDISI	4°	Marsica sc. A - p. R - int. 2		47.250.000	20	10	34.020.000	47.250.000	20	37.800.000
SAPONARO Adriano	BRINDISI	4°	Marsica sc. A - p. 3 - int.11		47.250.000	20	10	34.020.000	47.250.000	20	37.800.000
AURO Immacolata	BRINDISI	10°	Campania sc. F - p. 3° - int.10		67.500.000	20	10	48.600.000	67.500.000	20	54.000.000
CAMPANALE Maria Carmen	BRINDISI	18°	Piemonte sc. F - p. R - int. 1		33.750.000	20	10	24.300.000	33.750.000	20	27.000.000
TAFURI Antonietta	BRINDISI	23°	A.Moro sc. C - p. 2° - int. 5		49.000.000	20	10	35.280.000	49.000.000	20	39.200.000
BENEGIAMO Aldo	BRINDISI	23°	A.Moro sc. A - p. 3° - int. 8		53.900.000	20	10	38.808.000	53.900.000	20	43.120.000
COCCIOLO Ferdinando	BRINDISI	27°	Germanico sc. C - p. R - int. 2		63.250.000	20	10	45.540.000	63.250.000	20	50.600.000
DI BELLO Cristofaro	BRINDISI	29°	Apulia sc. A - p. 2° - int. 5		69.000.000	20	10	49.680.000	69.000.000	20	55.200.000
FELTRINELLI Gino	BRINDISI	Incis	De Mille sc.B - p.5° - int.10		94.500.000	20	10	66.240.000	94.500.000	20	75.600.000
CICCARONE Cosima	OSTUNI	1°	Mons. Mindelli sc.A - p. 1° - int. 6		23.800.000	20	10	17.136.000	23.800.000	20	19.040.000

PREMESSO:

- che con legge 24.12.1993, n. 560, recante all'oggetto "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è stata disposta la vendita degli alloggi di E.R.P.;
- che in esecuzione di cui ai commi 1 - 4 dell'art. 1 di detta legge, la Regione su proposta dello I.A.C.P. di Brindisi doveva formulare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e cioè entro il 16.03.1994 piani di vendita degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo vendibile nella provincia di Brindisi;
- che l'I.A.C.P. di Brindisi con deliberazione n. 055/94 in data 18.02.1994, esecutiva a sensi di legge, ha formulato alla Regione Puglia la propria proposta di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica formulata secondo le istruzioni regionali fornite con nota n. 706 del 31.01.1994 dal competente Assessorato Regionale all'Urbanistica ed E.R.P.;
- che la Regione Puglia con deliberazione del Consiglio Regionale in data 24.11.1994 n. 912 ha preso atto della delibera I.A.C.P. n. 055/94 del 18.02.1994;
- che si deve procedere alla alienazione degli alloggi in favore dei richiedenti, assegnatari di cui all'elenco allegato "A", e dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi di cui all'elenco allegato "B";
- dato atto che le pratiche di cessione degli alloggi in parola saranno perfezionate nei confronti dei richiedenti, nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 9 - 10 e 12 dell'art. 1 della legge 560/93;
- ravvisata la necessità e l'urgenza che la pratica riveste per addivenire nel più breve tempo possibile alla stipula dei relativi atti, allo scopo, anche di evitare contenzioso per il disbrigo delle pratiche di riscatto;
- viste le pratiche relative;
- accertato che i richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi degli assegnatari sono tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la alienazione degli alloggi a suo tempo assegnati agli intestatari;
- ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di: **BRINDISI - FASANO - OSTUNI** - in favore dei richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi degli assegnatari, di cui agli elenchi allegati "A" e "B";
- visti, lo schema di contratto di cessione in proprietà in favore degli assegnatari richiedenti approvato con delibera n. 8245 in data 03.04.1995 e lo schema di contratto di cessione in proprietà in favore dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi approvato con delibera n. 8362 in data 3.4.1995, esecutive a sensi di legge;
- visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal dirigente del Servizio proponente;
- con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale ed alla unanimità dei presenti;

I
C
E
M
S
A
A
Ir
C
M
T
A
BE
Al
CC
Fer
DI
Cri
FEL
Gin
CIC
Cosi